

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DIRIGENZIALI  
EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I.**

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione delle professionalità dirigenziali ritenute adeguate a fornire, tramite affidamento di incarichi di natura dirigenziale a tempo determinato, le tipologie e funzioni di particolare rilevanza o di interesse strategico che si intendono attribuire per il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Azienda, nonché i requisiti di legittimità per il loro conferimento con esclusivo riferimento alla disciplina prevista dall'art. 15 septies, 1 e 2 comma del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; queste tipologie di incarico a tempo determinato rimangono esclusi dal regime normativo descritto dall'art.36 del D. Lgs. n.165/01 e s.m.i., essendo contratti di lavoro che nascono "intuitu personae" in base al limitato contingente previsto, in virtù del rapporto fiduciario, di natura speciale, limitato nel tempo in ragione degli obiettivi fissati al dirigente .
2. Le modalità di conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti sono individuati secondo il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art.62 comma 5 CCNL relativo all'area dirigenziale medica dell'8 giugno 2000, nonché dall'art.63 CCNL relativo all'area dirigenziale sanitaria e professionale, tecnica ed amministrativa, e sentite le organizzazioni sindacali di area.
3. La disciplina in argomento non è applicabile al personale interno all'Azienda con rapporto a tempo indeterminato.

## **Art.2**

### **Presupposti per il conferimento**

1. Ai sensi dell'art.15 septies, commi 1 e 2, del D. Lgs 502/92 e ss.mm.i, possono essere conferiti, in casi eccezionali, in presenza di peculiari situazioni e di esigenze straordinarie per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico, contratti a tempo determinato a professionalità particolarmente qualificate, che non godano del trattamento di quiescenza, entro il limite, rispettivamente, del 2% della dirigenza medica e del 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa, per il conferimento di incarichi dirigenziali di direzione o di alta professionalità.
2. Il rapporto che si instaura ai sensi della vigente normativa in parola è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro a tempo determinato, non riconducibile alla fattispecie di cui all'art.7, comma 6 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. (incarichi esterni regolati ex art. 2222 c.c.).

## **Art.3**

### **Individuazione dei requisiti**

1. Il requisito dell' elevata competenza e il possesso di esperienza porta a considerare la necessità di reperire dirigenti che operano da tempo nel settore di interesse e, pertanto, gli incarichi possono essere affidati a professionisti laureati in possesso del requisito della particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da attività documentata, svolta presso enti e aziende pubbliche o private, sia con rapporto di lavoro subordinato che con lavoro autonomo anche non continuativo con

un'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali purché le attività svolte siano coerenti con la natura strategica dell'incarico da affidare .

Gli incarichi possono essere, altresì affidati a laureati in possesso di specializzazione professionale, culturale e scientifica, attinente le funzioni da espletare e desumibile dalla formazione universitaria e post - universitaria e da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro oltre, per gli incarichi relativi alla Dirigenza Medica e Sanitaria, al titolo di specializzazione richiesto come requisito di accesso dalla normativa di cui al DPR 10/12/1997 n. 483.

Gli incarichi relativi alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa possono essere affidati anche a personale dipendente a tempo indeterminato del comparto sanità già appartenente alla qualifica dirigenziale, purché in possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività, oltre a specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico ed alle relative funzioni da espletare, nonché di specifica abilitazione professionale, ove prevista obbligatoriamente per legge.

Gli incarichi suddetti possono essere anche conferiti a laureati che abbiano acquisito concrete esperienze lavorative con rapporto libero - professionale anche presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca o con esercizio di attività coordinata e continuativa presso enti o, anche, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

- 2 I contratti di lavoro stipulati secondo il presente regolamento hanno durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5, con rapporto di esclusività, e alla scadenza, possono essere rinnovati, in applicazione del CCNL di riferimento o della vigente normativa.
- 3 Non possono essere conferiti incarichi ex art. 15 septies del D.lgs. 502/1992 per lo svolgimento di attività di staff e/o studio e ricerca in quanto non rientranti tra le funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico.
- 4 L'Azienda prima del conferimento dell'incarico in argomento, deve accertare l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione aziendale, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico di che trattasi.
- 5 E' fatta salva, inoltre, la possibilità di revoca degli incarichi stessi in caso di accertamento di responsabilità dirigenziali, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi e all'espletamento dei compiti assegnati e all'osservanza delle direttive impartite dall'Azienda.

#### **Art.4**

##### **Attivazione di procedure concorsuali**

1. Laddove si reputi necessario che le funzioni affidate con l'incarico di cui al presente Regolamento debbano essere assicurate a regime, l'Amministrazione procede, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, alla copertura dei relativi posti in organico mediante l'attivazione di apposite procedure concorsuali.

## **Art.5**

### Modalità di attribuzione incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali previsti dal presente regolamento sono conferiti fiduciariamente con atto motivato del Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze .
2. Gli stessi sono conferiti previo avviso di selezione che viene pubblicato, con cadenza di norma annuale, all'Albo dell'Azienda e sul sito internet della stessa per almeno 15 gg. consecutivi, ed è finalizzato alla costituzione di un elenco di candidati permanente ed ad aggiornamento continuo, fra i quali l'Amministrazione procederà alla scelta per il conferimento dell'incarico di che trattasi.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti previo esame e comparazione dei curricula professionali prodotti e con riferimento anche alle capacità gestionali, organizzative e di direzione dal candidato in riferimento all'incarico da affidare.
4. In ogni caso non si darà luogo all'assegnazione di punteggi né alla formulazione di alcuna graduatoria di merito.

## **Art. 6**

### Durata, disciplina, e determinazione del compenso

1. Per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi del presente regolamento, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura con la stipula del contratto individuale a tempo determinato è assimilato a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato dalle disposizioni del capo I, Tit. II., del libro V del cod. civ. e dalle leggi, sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché alle previsioni dei contratti collettivi del comparto sanità.
3. Il trattamento economico relativo è determinato sulla base di criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento dell'area dirigenziale.
4. Detto trattamento comprende tutti gli elementi retributivi della retribuzione lorda complessiva come previsti dal CCNL vigente per analoghe figure dirigenziali.

## **Art. 7**

### Individuazione del fabbisogno

1. Gli incarichi conferiti in applicazione dell'art.15 septies del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. comportano l'obbligo per l'Azienda di rendere contestualmente indisponibili, per i corrispondenti oneri finanziari, posti di dotazione organica come previsti nel piano di assunzione dell' anno di riferimento.

## **Art. 8**

### Norma transitoria

1. Per i contratti ancora in essere l'Azienda si riserva la facoltà, alla naturale scadenza degli stessi di procedere, per una sola volta, al loro eventuale rinnovo, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa previa verifica del perdurare delle necessità dello svolgimento delle funzioni in relazione agli obiettivi affidati.

## **Art. 9**

### Norma finale

1. Il presente regolamento è adottato a modifica della regolamentazione già prevista nel vigente. Atto aziendale, nonché in applicazione delle direttive emanate dal superiore Assessorato Regionale alla Sanità con nota prot. n. 593 del 20.01.2009, ed è sottoposto alle eventuali variazioni che potranno essere disposte in futuro dal predetto Assessorato.